

Ricovero Ospedaliero: tutela periodo convalescenza



Parere del Ministero della Funzione Pubblica in materia di disciplina delle assenze

Il trattamento più favorevole non è limitato ai soli giorni di ricovero ospedaliero ma si estende, all'interno dell'evento collegato, anche ai giorni di convalescenza dopo l'uscita dall'Ospedale. Il chiarimento lo fornisce il Ministero della Funzione Pubblica in una interpretazione sulle norme relative alle assenze.

In caso di ricovero e, quindi, per il successivo periodo di convalescenza, al dipendente non si applica la norma relativa al decurtamento della retribuzione accessoria nei primi dieci giorni di ciascun evento di periodo di malattia.

Il beneficio relativo al periodo della convalescenza è collegato alla previsione dei contratti nazionali di lavoro. Nel caso del **comparto della sanità** gli ex artt. 23 del CCNL 01.09.1995, art. 5 CCNL 22.05.1997 e art. 11 CCNL 20.09.2001, dispongono che "... nell'ambito di tale periodo per malattia superiori a quindici giorni lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post - ricovero, al dipendente compete anche il trattamento economico accessorio...", la medesima disciplina è contenuta nei contratti collettivi nazionali di lavoro per la dirigenza medica e veterinaria e per la Dirigenza S.P.T.A. del Servizio Sanitario Nazionale.

segue parere Ministero Funzione Pubblica: n. 53/08

UFFICIO PERSONALE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
SERVIZIO TRATTAMENTO DEL PERSONALE

Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Direzione Generale per i servizi interni
Divisione IV - Settore V - ROMA
Al Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento RGS/IGOP - ROMA

e p.c. Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - ROMA

OGGETTO: trattamento economico spettante nei periodi di convalescenza post ricovero - applicazione dell'art. 71, comma 1, secondo periodo, del d.l. n. 112 del 25 giugno 2008 convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008.

Si fa riferimento alla lettera del 7 ottobre 2008, con la quale si è posto un quesito circa il trattamento economico spettante nei giorni di assenza dovuti a convalescenza post ricovero. Nella nota, in primo luogo, si chiede di conoscere se, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 71 del d.l. n. 112 del 25 giugno 2008, contenente nuove norme in materia di assenze per malattia e per permessi retribuiti, sia ancora applicabile la disciplina di cui all'art. 21 comma 7 lettera a) del CCNL del 16 maggio 1995 come modificato dall'art. 6 del CCNL integrativo del 16 maggio 2001. In proposito, secondo l'espressa previsione contenuta nel secondo periodo del comma 1 dell'art. 71 suddetto, nel caso di ricovero ospedaliero è fatto salvo "il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore".

Ad avviso dello scrivente, il rinvio dinamico alla previsione dei contratti collettivi non riguarda in senso stretto soltanto i giorni di ricovero, ma concerne il regime più favorevole previsto per le "assenze per malattia dovute (...) a ricovero ospedaliero", con ciò comprendendo anche l'eventuale regolamentazione più vantaggiosa inerente il post ricovero.

Pertanto, ad avviso dello scrivente, nel caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post ricovero, al dipendente del comparto ministeri compete anche la corresponsione dell'indennità di amministrazione, come previsto dal CCNL (art. 21 comma 7 lettera a del CCNL del 16 maggio 1995 come modificato dall'art. 6 del CCNL integrativo del 16 maggio 2001).

Per quanto riguarda il secondo quesito, relativo alle modalità di certificazione dell'assenza per ricovero in struttura privata, in linea con quanto enunciato nella circolare n. 7 del 2008, si ritiene che nel caso di assenze superiori a dieci giorni e dopo il secondo evento di malattia nel corso dell'anno solare l'assenza debba essere giustificata mediante certificazione di struttura sanitaria pubblica o del medico convenzionato con il SSN.

Considerato il carattere economico della questione, al Ministero dell'economia e delle finanze in indirizzo è chiesto di far conoscere entro breve termine il proprio eventuale diverso avviso rispetto a quanto rappresentato.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Antonio Naddeo